

**DELIBERA N. 49/24/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ITTIRI (SS) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 febbraio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell’11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;

VISTA la nota del 12 febbraio 2024 (prot. n. 000042087) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Ittiri, a seguito della segnalazione in data 2 febbraio 2024 (integrazione del 5 febbraio) a firma dei consiglieri del Comune di Ittiri Margherita Manuela Soro, Antonio Dore, Lia Calvia, Maria Grazia Simula e Giacomo Zara, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 ad opera della pubblicazione, il giorno 1 febbraio, sulla pagina Facebook dell'ente, di un post concernente *“Lavori di ristrutturazione e rigenerazione del Campo di Calcio N. 3”* avente il seguente contenuto: *“Sono in corso i lavori di ristrutturazione e rigenerazione del Campo di Calcio N. 3 situato nella struttura sportiva comunale in località Martineddu. Attualmente, le squadre di lavoro stanno operando sul campo e nelle strutture adiacenti per portare avanti le diverse fasi dell'intervento. L'obiettivo principale è ripristinare la funzionalità del campo e migliorare le condizioni generali dell'impianto. Il campo di calcio in questione era da tempo inutilizzato e l'Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere un intervento di ristrutturazione partecipando e successivamente vincendo il bando denominato "Sport e Periferie" per il quale ha ottenuto un finanziamento di 700.000€, i lavori porteranno l'impianto a condizioni ottimali, migliorando sia il terreno di gioco che le strutture accessorie. I lavori principali stanno riguardando la trasformazione del campo da gioco da terra battuta in campo in erba sintetica di ultima generazione. Oltre ai lavori sul manto sono inclusi anche il rifacimento dell'illuminazione con l'installazione di proiettori a LED a risparmio energetico, intervento questo in fase di completamento, che contribuirà a migliorare la visibilità durante le attività sportive notturne. A breve, inoltre, verrà indetta la gara anche per il rifacimento in erba sintetica dello storico campo n. 1, intitolato allo storico Dirigente dell'Ittiri Vittorio Caria, che garantirà un ulteriore spazio per la pratica delle attività sportive”*. Al riguardo, il Comitato ha, dapprima, formulato una richiesta di informazioni al Comune rimasta inevasa; ha poi instaurato il contraddittorio con la contestazione e la richiesta di controdeduzioni dell'8 febbraio 2024. Dopo aver effettuato l'istruttoria e valutato le controdeduzioni a firma del Sindaco, il Comitato ha ritenuto la sussistenza della violazione, proponendo all'Autorità l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data, con le quali il Sindaco del Comune di Ittiri, ha rappresentato che:

- 1) *la comunicazione oggetto di segnalazione è da inquadrare tra quelle ammissibili in quanto si è resa necessaria a seguito delle vicende che hanno caratterizzato l'iter realizzativo dell'opera, di vitale importanza per le attività sportive delle varie società, al fine di informare la cittadinanza che chiedeva notizie sui motivi del rallentamento;*
- 2) *il post in oggetto non ha quindi finalità propagandistiche, anche perché è di tipo impersonale in quanto non viene citato nessun componente dell'Amministrazione o nome in particolare;*
- 3) *il Sindaco non ha condiviso il post nel suo profilo personale e i consiglieri che lo hanno fatto non citano a loro volta nessun componente*

*dell'Amministrazione candidato alle regionali e non riportano evidenze propagandistiche;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO nel caso di specie che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Sardegna, la quale, in assenza di disposizioni regionali derogatrici, coincide con l'11 gennaio 2024 - quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni elettorali, in forza del combinato disposto dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 e dell'articolo 18 del D.P.R. 570/1960 - e prosegue fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 febbraio 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di

informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 gennaio 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Sardegna comunali del 25 febbraio 2024;

PRESA VISIONE quindi delle attività di comunicazione segnalate, nonché dell'intera documentazione istruttoria e della proposta del Comitato;

RITENUTO che la comunicazione segnalata difetta del requisito dell'impersonalità perché, sebbene priva di riferimenti a componenti dell'ente locale, reca i segni distintivi dell'ente (stemma e loghi);

RITENUTO che il post difetta anche del requisito dell'indifferibilità, in quanto un'informazione relativa alla "ripresa dei lavori" non riveste carattere di urgenza e ben avrebbe potuto essere posticipata alla fine della campagna elettorale;

RITENUTO che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del *post* oggetto di segnalazione, realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **ORDINA**

al Comune di Ittiri di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione del *post* pubblicato in data 1 febbraio 2024 sul profilo istituzionale *facebook* dell'Ente dal titolo "*Lavori di ristrutturazione e rigenerazione del Campo di Calcio N. 3*", nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della pubblicazione di detto *post* a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espreso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Ittiri e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 febbraio 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba